REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 30 DEL 27 GIU. 2019

OGGETTO: Approvazione dell'Analisi di Rischio sanitario-ambientale e del Progetto di Bonifica dei suoli dell'area denominata "Ex campo sportivo" sita nella località Villaggio San Marco in via Boerio nel Comune di Venezia, inserita nel Fg. 25 sez. Mestre part. 287 di proprietà della ditta Genuine S.r.l.
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva l'Analisi di Rischio sanitario-ambientale e il Progetto di Bonifica dei suoli dell'area denominata "Ex campo sportivo" sita nella località Villaggio San Marco in via Boerio nel Comune di Venezia, inserita nel Fg. 25 sez. Mestre part. 287.

Il documento dal titolo "*area sita in via Boerio - Villaggio San Marco denominata "Ex campo sportivo" nel Comune di Venezia. Decreto della Regione Veneto n. 60 del 09/07/14. Consegna Analisi del Rischio sanitario-ambientale e Progetto di Bonifica*" è stato trasmesso dalla ditta consulente per conto della ditta proponente con nota del 10/01/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 11137 del 11/01/2019. Tale documento è stato integrato dal documento dal titolo "*area sita in via Boerio - Villaggio San Marco denominata "Ex campo sportivo" nel Comune di Venezia. Decreto della Regione Veneto n. 60 del 09/07/14. Analisi del rischio sanitario-ambientale e Progetto di bonifica. Verbale CdS istruttoria del 30/01/19*" è stato trasmesso dalla ditta consulente per conto della ditta proponete con PEC del 10/04/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 145734 del 11/04/2019.

Sui documenti di cui sopra è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 11/06/2019.

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la società di consulenza ing. Cirino S.r.l. ha trasmesso per conto della ditta proponente Genuine S.r.l. il documento dal titolo "*area sita in via Boerio - Villaggio San Marco denominata "Ex campo sportivo" nel Comune di Venezia. Decreto della Regione Veneto n. 60 del 09/07/14. Consegna Analisi del Rischio sanitario-ambientale e Progetto di Bonifica*" con nota del 10/01/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 11137 del 11/01/2019;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 30/01/2019 la quale ha ritenuto approvabile il documento di cui trattasi con prescrizioni;

- la società di consulenza ing. Cirino S.r.l. ha trasmesso per conto della ditta proponente Genuine S.r.l. il documento dal titolo "*area sita in via Boerio - Villaggio San Marco denominata "Ex campo*

sportivo" nel Comune di Venezia. Decreto della Regione Veneto n. 60 del 09/07/14. Analisi del rischio sanitario-ambientale e Progetto di bonifica. Verbale CdS istruttoria del 30/01/19" con PEC del 10/04/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 145734 del 11/04/2019.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 11/06/2019 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento di Analisi di Rischio sanitario-ambientale e Progetto di Bonifica dei suoli del sito in esame è ritenuto approvabile con prescrizioni operative;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia;

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento di Analisi di Rischio sanitario-ambientale e Progetto di Bonifica dei suoli dell'area denominata "Ex campo sportivo" sita nella località Villaggio San Marco in via Boerio nel Comune di Venezia, inserita nel Fg. 25 sez. Mestre part. 287 di proprietà Genuine S.r.l., trasmesso come elencato in premessa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 11/06/2019, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 22014 del 11/06/2019 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta proponente, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

4. La ditta deve iniziare le attività di bonifica entro 6 mesi dal ricevimento del presente decreto;

5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;

6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci

Allegato A decreto
n. 30 del 27 GIU. 2019

PAG. 1/4

REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

11 giugno 2019

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 209835 del 29/05/19, per il giorno 11 giugno 2019, alle ore 10:00, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Genuine S.r.l.
Area: Comune di Venezia
Titolo: area sita in via Boerio - Villaggio San Marco denominata "Ex campo sportivo" nel Comune di Venezia. Decreto della Regione Veneto n. 60 del 09/07/14. Consegna Analisi del Rischio sanitario-ambientale e Progetto di Bonifica
Trasmesso con nota del 10/01/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 11137 del11/01/2019.

Integrato da:
Titolo: area sita in via Boerio - Villaggio San Marco denominata "Ex campo sportivo" nel Comune di Venezia. Decreto della Regione Veneto n. 60 del 09/07/14. Analisi del rischio sanitario-ambientale e Progetto di bonifica. Verbale CdS istruttoria del 30/01/19 trasmesso con nota della Regione del Veneto prot. n. 64838 del 15/02/19. Risposta alle prescrizioni.
Trasmesso con PEC del 10/04/2019 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 145734 del 11/04/2019.

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente il documento in esame. Si ritiene che la ditta abbia risposto in maniera esaustiva alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 30.01.19.

La dott.sa Silvia Fant rappresentante del Comune di Venezia ritiene approvabile l'Analisi di Rischio e il Progetto di Bonifica con misure di sicurezza di cui trattasi. Evidenzia inoltre quanto segue. Si ribadisce e rinforza quanto già detto nella prescrizione n. 10 della Conferenza di

Allegato A decreto n. 30 del 27 GIU. 2019

PAG 2/4

Servizi istruttoria del 30/01/19.
Si sottolinea che tutti i pacchetti realizzati sul terreno superficiale con la finalità di interrompere i percorsi di rischio, faranno parte del progetto di bonifica e come tali andranno vincolati; ciò dovrà essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU). Parimente, dovrà essere riportata nel CDU la necessità di mettere in atto su tali pacchetti il necessario monitoraggio e manutenzione post operam, valutando annualmente lo stato dei pacchetti esterni realizzati come interruzione dei percorsi e prevedendo:

- per strade, parcheggi e campo sportivo la verifica della continuità e del buono stato della pavimentazione realizzata, eseguendo le eventuali necessarie manutenzioni;
- per aree a verde, aiuole e vasche di laminazione la verifica del mantenimento della quota minima di 50 cm di terreno vegetale, tramite un monitoraggio delle quote, realizzando se necessario gli eventuali ripristini altimetrici con nuovo terreno vegetale.

Si ricorda inoltre che qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati e nell'assetto dell'area dovrà comportare una rielaborazione dell'Analisi di Rischio stessa.
L'inizio dei lavori di bonifica deve avvenire entro 6 mesi dal ricevimento del presente verbale.

Il geom. Paolo Ciuffi rappresentante della Città metropolitana di Venezia evidenzia quanto di seguito.
Si prende atto che nelle aree ad uso verde, nelle vasche di laminazione si prevede un riporto di 50 cm. di terreno come . previsto dalle linee guida dell'AdP del 18 aprile del 2012 per gli interventi di bonifica per il SIN di Marghera e aree limitrofe.
Si rileva che gli interventi di bonifica proposti sono predisposti esclusivamente al progetto di riqualificazione descritto nel documento pertanto qualsiasi modifica di tale intervento comporterà di conseguenza la presentazione di idonea variante progettuale ambientale.
Si esprime parere favorevole al progetto di bonifica con misure di sicurezza con le prescrizioni operative standard relative alla polizza fideiussoria e inizio lavori.

Il dott. Marco Ostoich rappresentante dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia ritiene che la ditta ha risposto in maniera esaustiva alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di Servizi istruttoria del 30.01.19. Si concorda con le osservazioni del Comune di Venezia e della Città metropolitana di Venezia ritenendo pertanto il documento in esame approvabile con prescrizioni operative.

Gli Enti ritengono la variante al progetto di bonifica di cui trattasi approvabile con le prescrizioni operative emerse in Conferenza di Servizi istruttoria odierna.

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria ritiene di approvare il documento in esame con le prescrizioni operative di seguito:

1. Tutti i pacchetti realizzati sul terreno superficiale con la finalità di interrompere i percorsi di rischio, faranno parte del progetto di bonifica e come tali andranno vincolati; ciò dovrà essere riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU). Parimente, dovrà essere riportata nel CDU la necessità di mettere in atto su tali pacchetti il necessario monitoraggio e manutenzione post operam, valutando annualmente lo stato dei pacchetti esterni realizzati come interruzione dei percorsi e prevedendo:
   - per strade, parcheggi e campo sportivo la verifica della continuità e del buono stato della pavimentazione realizzata, eseguendo le eventuali necessarie manutenzioni;
   - per aree a verde, aiuole e vasche di laminazione la verifica del mantenimento della quota minima di 50 cm di terreno vegetale, tramite un monitoraggio delle quote, realizzando se necessario gli eventuali ripristini altimetrici con nuovo terreno vegetale.
2. Qualsiasi modifica rispetto agli scenari elaborati, che comporti variazioni nelle modalità di esposizione o nei bersagli considerati e nell'assetto dell'area dovrà comportare una rielaborazione dell'Analisi di Rischio stessa.
3. Valutata la possibilità di applicare le modalità previste dal "Protocollo per la stipula delle fideiussioni" d'intesa con quanto stabilito dall'Accordo di programma per Porto Marghera del 16.04.2012, si prescrive che la ditta Genuine S.r.l., deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
   - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta

esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 10% del totale dei costi, con validità:"durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "*sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia*");

L'avvio degli interventi di bonifica è subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta ed al Comune (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati - modulistica)

4. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Venezia, alla Città metropolitana di Venezia, all'ARPAV di Venezia la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
   - Nominativo del **direttore dei lavori**;
   - Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
   - l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati

   In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;
   - cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
   - cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
   - estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
   - l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
   - l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
   - le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.
5. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:
   - Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
   - Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

   Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.
   (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica).
6. L'inizio dei lavori di bonifica deve avvenire entro 6 mesi dal ricevimento del presente verbale.

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

Allegato A decreto n. 30 del 27 GIU. 2019
PAG. 3/4

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Geom P. Ciuffi – Città Metropolitana di Venezia
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia